


PATENTE A PUNTI

La presente normativa si applica sia alla patente di guida che al certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

Procedura



Note procedurali

- (1) L'indicazione del punteggio deve risultare dal verbale di contestazione; esso deve essere riferito ad ogni singola violazione; su detto verbale potrà essere indicata la seguente dicitura: *“Alla definizione della contestazione conseguirà la decurtazione di ... punti a carico del conducente”*.
- (2) **La decurtazione dei punti è prevista in riferimento alla patente di guida ed al certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.**
- (3) Qualora vengano accertate, in una medesima circostanza, più violazioni della stessa norma, ovvero, la violazione in rapida successione di norme diverse che prevedono decurtazione del punteggio, possono essere decurtati al massimo 15 punti. Dopo l'indicazione del punteggio per ciascuna violazione potrà essere riportata la seguente dicitura: *“Le violazioni accertate, ricorrendo le condizioni del comma 1-bis dell'art. 126-bis C.d.S., determineranno complessivamente la decurtazione di 15 punti”*. La seguente procedura non si applica nei casi in cui per una delle violazioni accertate, è prevista la sospensione o la revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. Sempre nel caso di accertamento di più violazioni, occorre, in sede di contestazione che vi sia un preciso riferimento tra singola norma violata e punteggio da decurtare per effetto della stessa.
- (4) Nel caso di decurtazione di punti conseguenti all'accertamento di un illecito penale previsto dal C.d.S., la segnalazione all'anagrafe nazionale deve avvenire solo dopo che sia diventata definitiva la sentenza di condanna; la decurtazione, inoltre, deve essere applicata anche in caso di condanna conseguente a patteggiamento (Circolare Ministero dell'interno 14.9.2004 prot. 300/A/1/33792/109/16/1). A tal fine, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza e il decreto, divenuti irrevocabili, entro gg. 15, trasmette copia del provvedimento all'organo accertatore che, nei successivi gg. 30, inoltra la comunicazione all'anagrafe nazionale.
- (5) La comunicazione deve essere effettuata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; quanto sopra anche nel caso in cui non risultasse possibile inoltrare la stessa nei previsti gg. 30 (circolare ministeriale citata alla nota precedente).
- (6) La segnalazione a carico del conducente dovrà essere effettuata nel caso in cui questi è identificato oppure nel caso di comunicazione dei dati personali e del documento di guida, da parte del proprietario del veicolo, che deve avvenire entro gg. 60 dalla notifica del verbale da parte dell'organo accertatore; nel caso di persona giuridica, i dati dovranno essere forniti dal legale rappresentante o suo delegato².
- (7) Il proprietario del veicolo (persona fisica o persona giuridica) che omette di comunicare i dati di cui sopra entro gg. 60 dalla notifica del verbale o fornisce indicazioni dalle quali non sia possibile risalire al conducente del veicolo, incorre nella

PATENTE A PUNTI

violazione di cui all'art. 126-bis (€ 269,00 – € 1.075,00). Nel caso di omissione da parte del legale rappresentante, o suo delegato, la persona giuridica è ritenuta responsabile di detta violazione².

Dicitura da indicare nel verbale notificato al proprietario²: *“La violazione dell’art. ... C.d.S. determina la decurtazione di n. ... punti a carico del conducente. La s.v. (ovvero il legale rappresentante di codesta ... o suo delegato) è tenuta a fornire le generalità ed i dati della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori della persona che, al momento della violazione di cui sopra, si trovava alla guida, entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione del presente verbale, con l’avvertenza che, ove non fornisse tali dati, ai sensi dell’art. 126-bis comma 2, sarà soggetta alla sanzione pecuniaria da € 269,00 a € 1.075,00³.”*

- (8) Qualora il proprietario del veicolo⁴ provveda al pagamento del verbale e faccia pervenire all’ufficio procedente una dichiarazione, sottoscritta dalla persona che era effettivamente alla guida, avente firma autenticata ovvero contenuto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in forma autocertificata ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, secondo il modello allegato alla circolare sotto riportata, la decurtazione di punteggio sarà attribuita alla persona effettivamente identificata come conducente al momento del fatto, senza necessità di ulteriore notificazione del verbale.

La sola comunicazione da parte del proprietario⁴, relativa alla comunicazione del conducente del veicolo al momento della commessa violazione, deve essere fatta pervenire al comando di appartenenza dell’agente accertatore; la stessa può essere predisposta in carta semplice, riproducendo i dati anagrafici del trasgressore, il numero del verbale e (se noto) della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori del trasgressore.

In tali casi il verbale deve essere notificato al trasgressore, quale risulta da detta comunicazione.

In base alla decisione della Corte Costituzionale n. 471/05, il pagamento in misura ridotta, effettuato dall’obligato in solido, non preclude la possibilità riconosciuta al conducente del veicolo al momento della commessa violazione, di presentare ricorso avverso il verbale di contestazione; quanto sopra, però, finalizzato non ad ottenere l’annullamento dello stesso, bensì il mero accertamento della sua illegittimità, allo specifico scopo di escludere che detto verbale possa fungere da titolo per irrogare al conducente la sanzione della decurtazione del punteggio del documento di guida e da titolo per una eventuale azione di regresso.

- (9) In caso di perdita parziale del punteggio, il titolare di patente di guida o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori potrà recuperare lo stesso o con la frequenza e superamento di un esame finale, di corsi di aggiornamento organizzati dalle autoscuole o enti pubblici o privati, fino ad un massimo di sei punti (nove per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C + E, D, D + E) oppure, a seguito del mancato accertamento, per un periodo di due anni, di una delle violazioni che comportano la decurtazione del punteggio; in tale ultima circostanza il titolare del documento di guida recupererà i 20 punti iniziali. Per quanto attiene il recu-

però dei punti relativi al certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, devono essere emanati i decreti attuativi. È prevista la possibilità di recuperare 5 punti anche in caso di frequenza di un corso di guida sicura avanzata; tuttavia, per dare attuazione a tale disposizione, nonché all'esame di fine corso, devono essere emanati i relativi decreti ministeriali.

- (10) La mancanza per un periodo di due anni di violazioni ad una norma che comporta decurtazione del punteggio determinerà, ai titolari di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori con almeno venti punti, l'attribuzione di un credito di due punti fino ad un massimo di dieci punti, arrivando, pertanto, ad un totale massimo di trenta punti.
- (11) La revisione della patente è disposta anche nel caso in cui, dopo la notifica di una prima violazione che comporti la perdita di almeno 5 punti, il soggetto, nel corso di un anno dalla data di tale violazione, commetta altre due violazioni non contestuali, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti.
- (12) Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella tabella annessa alla legge 1° agosto 2003, n. 214, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. In tal caso occorre aggiungere nel verbale: "La decurtazione prevista per ciascuna violazione è stata raddoppiata perché la s.v. è munita di patente da meno di 3 anni". In caso di conversione di patente estera o di patente militare, nella nuova patente è riportata, nella specifica colonna, la data di primo rilascio. Vale anche per tali titolari il tetto di 15 punti di cui alla precedente nota (3). In base alla circolare ministeriale n. 557/LEG/240520.09/3P del 7/08/2009, la presente disciplina non è applicabile al certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. Sempre nei primi 3 anni, il mancato accertamento di una violazione di una norma di comportamento da cui deriva la decurtazione di punti, comporta l'attribuzione di 1 punto all'anno, fino al massimo di 3 punti; fatto salvo quanto previsto nella nota 10.
- (13) Anche per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero⁵, che commettono sul territorio italiano violazioni che comportano decurtazioni, gli organi di polizia dovranno comunicare al CED del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei Trasporti, i dati anagrafici dei conducenti e il punteggio di penalizzazione secondo le modalità indicate. I punteggi saranno registrati in una speciale sezione dell'anagrafe dei conducenti tenuta dal D.T.T.S.I.S. Se un soggetto commette nell'arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Se il totale di venti punti è raggiunto nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida è limitata ad un anno. Se il totale di venti punti è raggiunto tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida è limitata a sei mesi. Il provvedimento di inibizione è emesso dal prefetto competente in ragione del luogo ove è stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la decurtazione di punti. In caso di inosservanza di detto provvedimento, vedi, dopo art. 126-bis ipotesi di violazione art. 6-ter d.l. 151/03 convertito in L. 214/03.

PATENTE A PUNTI

Decurtazione punti da CQC e KB

Ai sensi dell'art. 23 d.lgs 286/05, la disciplina della patente a punti si applica anche alla carta di qualificazione del conducente (CQC) ed al certificato di abilitazione professionale di tipo B (KB).

A tal fine valgono le disposizioni sopra riportate, con le **varianti relative alle note**:

- (2) la decurtazione dei punti può avvenire solo per le violazioni commesse alla guida di autoveicoli per i quali è prevista la titolarità di CQC (ovvero di KB) e nell'esercizio di attività professionali; a titolo di esempio, il conducente di taxi che, alla guida di tal veicolo, nel corso di una gita domenicale con la famiglia, commette violazione che comporti la decurtazione di punteggio, non subisce quest'ultima in riferimento al KB, ma la subisce comunque per la patente.
- (3) Potrà sorgere qualche difficoltà in relazione all'accertamento immediato della data di primo rilascio della CQC: infatti, è previsto che quest'ultima in occasione del rinnovo quinquennale, venga sostituita; tra le varie voci inserite nella stessa, è compresa anche la data di rilascio (codice 4 a), ma è da presumere che tale data sia relativa al rilascio del documento sul quale è riportata e non al primo rilascio della CQC. Se così fosse, l'agente non potrebbe accertare immediatamente se esistono le condizioni per il raddoppio del punteggio da decurtare; dato, comunque, accertabile in un momento successivo.
- (4) La disciplina della decurtazione di punti per CQC e KB, a parere di chi scrive, non è estesa ai titolari degli stessi documenti rilasciati da uno Stato estero: e ciò in quanto l'art. 23 d.lgs 286/05 rinvia alla disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 126-bis C.d.S., mentre la estensione di quest'ultima ai documenti stranieri è contenuta nell'art. 6-ter del D.L. 27.6.2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella L. 1.8.2003, n. 214, che si limita, a tal fine, a citare le sole patenti rilasciate da uno Stato estero.

NOTE

- (1) Vedi circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003.
- (2) Nel caso in cui risulti un contratto di locazione relativo al veicolo, ovvero l'esistenza di un usufrutto o di un diritto di riservato dominio sullo stesso, la richiesta di fornire le informazioni relative alla persona che si trovava alla guida, devono essere notificati al locatario, all'usufruttuario o all'acquirente con patto di riservato dominio. In caso di omessa comunicazione dei dati tali soggetti sono ritenuti responsabili della violazione all'art. 126-bis.
- (3) Con l'espressione "persona giuridica" la norma ha inteso comprendere tutte le figure giuridiche diverse dalla persona fisica anche se sprovviste di personalità giuridica. Pertanto la suddetta procedura deve essere applicata a tutte le associazioni, imprese, società, comprese quelle di persone, enti, purché il veicolo risulti intestato a nome degli stessi e non a nome del singolo socio, amministratore o presidente (Circolare Ministero dell'interno 14.9.2004, prot. 300/A/1/33792/109/16/1).
- (4) Ovvero usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o locatario.
- (5) Disposizione introdotta dall'art. 6-ter della legge 1° agosto 2003, n. 214.
- (6) La disciplina della patente a punti interessa anche i conducenti di veicoli, titolari di patente di guida rilasciata da paese che non è membro dell'Unione Europea, che abbiano stabilito la propria residenza in Italia e non abbiano chiesto il riconoscimento della patente in Italia.

VIOLAZIONE	SANZIONE	SANZIONI ACCESSORIE	PUNTI
Art. 126-bis Comma 2	€ 269,00 da € 269,00 a € 1.075,00		

Omessa comunicazione dei dati del conducente

In data ... veniva accertata violazione all'art. ... C.d.S., commessa con il veicolo ... ; non essendo stato possibile identificare il conducente, ai sensi dell'art. 196, il verbale di contestazione veniva notificato al proprietario (*ovvero*: usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, locatario) sig. ... (*ovvero, se è un ente, società, associazione, riportare la ragione sociale*); questi (*ovvero*: il legale rappresentante; *ovvero*: il delegato del legale rappresentante dello stesso sig. ...) non provvedeva, senza giustificato e documentato motivo, a comunicare a questo comando entro 60 gg. dalla notifica del verbale, nonostante in quest'ultimo fosse inserita espressa richiesta in tal senso:

- a) i dati personali e della patente (*ovvero*: del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori) del conducente al momento della commessa violazione;
- b) (*ovvero*) i dati personali, della patente, del KB (*ovvero*: della carta di qualificazione) del conducente che, al momento della commessa violazione svolgeva attività di guida professionale; (1)
- c) (*ovvero*) i dati utili alla identificazione del conducente al momento della commessa violazione (lo stesso comunicava ..., dati ritenuti, a tal fine, insufficienti).

Note per l'operatore

- (1) Per quanto attiene la carta di qualificazione del conducente (CQC), l'ipotesi di accertamento della violazione senza identificazione del conducente, è più teorica che pratica, in quanto lo stesso comporta, nella normalità dei casi, la contestazione immediata della violazione.